



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta n. 4709/2014 R.G.

Oggetto: Mutuo

VERTENTE

TRA

rappresentato e difeso dall'avv.

per mandato in calce all'atto di citazione;

- ATTORE

E

rappresentata e difesa dagli avv.ti

per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA

All'udienza del 15/4/2019, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate a verbale, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda ha per oggetto la declaratoria della nullità parziale dei contratti di finanziamento n. 439290 del 9/11/2007 e n. 557420 del 9/4/2009, stipulati tra le parti, in relazione agli interessi pattuiti, in quanto usurari.



Nello specifico, l'attore ha chiesto che il Tribunale voglia: dichiarare la nullità parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati, in violazione di legge, oltre il tasso soglia e, comunque, in relazione ai motivi di cui alla narrativa; dichiarare che per effetto dell'art. 1815 c.c., nulla è dovuto dall'istante alla società a titolo di interesse, oneri e spese, e che quindi egli era tenuto a rimborsare la sola sorte capitale ricevuta e ha il diritto alla restituzione di ogni somma eccedente; conseguentemente, condannare la società convenuta a restituire all'attore la somma di € 8.300,99, o comunque quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta a titolo di interessi, spese e oneri di qualsiasi tipo e specie, maggiorati di interessi anatocistici e svalutazione monetaria; condannare la società convenuta al pagamento del danno morale nella misura di € 2.000,00 o di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria; condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia: respingere le domande attoree; con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge e l'effettuazione di c.t.u. contabile.

Assenti questioni di carattere preliminare, la domanda può trovare accoglimento nel merito per i motivi e nei termini che di seguito si espongono.

Il rapporto negoziale fra le parti si è sviluppato attraverso i due contratti di finanziamento sopra indicati. Il primo, n. 439290 del 9/11/2007, prevedeva l'erogazione di € 9.826,67, a fronte di un importo richiesto di € 9.500,00, da restituire in 48 rate costanti, secondo un piano di ammortamento alla francese, ad un TAEG del 17,445%. Detto rapporto veniva estinto il 9/4/2009, contestualmente all'erogazione di un nuovo finanziamento, il n. 557420, di € 10.677,08 (a fronte di un importo richiesto di € 9.500,00), di cui € 7.025,95 destinati all'estinzione del precedente debito, e strutturato in 60 rate mensili



con ammortamento alla francese e TAEG del 15,182%. Anche tale rapporto veniva estinto anticipatamente il 10/10/2012.

La verifica processuale sulla dedotta usurarietà dei tassi di interesse convenuti o applicati nei contratti di finanziamento sopra indicati è stata effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio. Secondo quanto riscontrato dal nominato c.t.u., i cui conteggi e valutazioni, esenti da errori apparenti o vizi logici, si fanno propri, il TAEG applicato ad entrambi i contratti supera il tasso soglia relativo al periodo di riferimento, ove si includano nel costo del finanziamento tutte le spese – eccettuate quelle per imposte e tasse – e le commissioni e remunerazioni comunque convenute, conformemente al disposto di cui all'art. 2 L. n. 108/1996.

Si consideri, infatti, con riguardo al contratto n. 439290, che il TAEG applicato risulta essere del 18,88% a fronte di un tasso soglia del 18,795%. Non risultano, invece applicati interessi di mora.

Con riguardo, ancora, al contratto n. 557420, il TAEG applicato agli interessi corrispettivi risulta essere del 15,88% a fronte di un tasso soglia del 15,87%, e ciò anche senza includere nel computo la polizza assicurativa stipulata, mentre il tasso degli interessi moratori è del 20,09%, e dunque superiore al tasso soglia, anche qui pur senza includere nel computo la polizza assicurativa stipulata.

L'usurarietà dei tassi applicati determina per entrambi i contratti la gratuità del mutuo, secondo il disposto dell'art. 1815 comma II c.c.. Deve, conseguentemente, disporsi la restituzione in favore dell'attore di quanto dallo stesso versato in eccedenza rispetto al capitale ricevuto, calcolato dal c.t.u. nella somma di € 2.228,49 con riferimento al contratto n. 439290, e di € 6.030,51 con riferimento al contratto n. 557420, per un totale di € 8.259,00. Trattandosi di credito di valuta, su tale somma si computeranno gli interessi legali dalle singole dazioni e, in quanto richiesti, quelli anatocistici dal momento della domanda giudiziale.

In mancanza di prova del danno, nulla può, invece, essere riconosciuto all'attore a tale titolo di danno non patrimoniale, potendo la valutazione equitativa supplire in caso di carenza di prova del *quantum*, non dell'*an*.



Tutto quanto innanzi esposto, stante l'accoglimento della domanda, parte convenuta è tenuta, per la regola della soccombenza, al pagamento nei confronti dell'attore delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, in relazione alla complessità della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nel giudizio n. 4709/2014 R.G., così provvede:

- dichiara la nullità parziale dei contratti di finanziamento n. 439290 del 9/11/2007 e n. 557420 del 9/4/2009, stipulati tra le parti, in relazione all'ammontare degli interessi pattuiti, in quanto usurari;
- condanna _____ alla restituzione, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 8.259,00, sulla quale computare gli interessi legali dalle singole dazioni e quelli anatocistici dal momento della domanda giudiziale;
- condanna _____ al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 275,03 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.;
- rigetta ogni altra domanda.

Brindisi, 21/10/2019

Il Giudice
Gianluca Fiorella

